



LEGGE 21 novembre 1990 n.140 (pubblicata il 28 novembre 1990)

Corresponsione di interessi sulle giacenze di magazzino

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 novembre 1990.

Art.1

Gli operatori economici che hanno assunto la qualifica di esportatore abituale ai sensi del provvedimento amministrativo di cui all'art.9 della Legge 22 dicembre 1972 n.40 hanno diritto a percepire, su loro richiesta, e con le modalità ed i limiti di cui agli articoli che seguono, un interesse annuo commisurato alla imposta sulle importazioni incorporata nelle giacenze di magazzino.

Art.2

Per la determinazione delle giacenze si fa riferimento alla situazione dell'esercizio o dell'anno precedente a quello in cui si chiede l'interesse, quale risulta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi.

Se nel periodo si è avuto un decremento delle giacenze, si fa riferimento alle rimanenze finali.

Se nel periodo si è avuto un incremento delle giacenze, si fa riferimento alle giacenze iniziali.

Art.3

L'ammontare delle giacenze determinato ai sensi dell'articolo precedente è proporzionato sulla base di un coefficiente pari al rapporto fra il fatturato esportato ed il fatturato totale dell'impresa.

Art.4

L'ammontare della imposta sulle importazioni incorporata nelle rimanenze, determinata come sopra, si ottiene applicando alle rimanenze stesse valutate in base agli artt.2 e 3 l'aliquota media della imposta sulle importazioni corrisposta dall'impresa nell'anno o esercizio di cui all'art.2.

Art.5

Sull'importo così determinato dell'imposta sulle importazioni si applica un interesse annuo pari al tasso legale del 7%.

Art.6

Le imprese interessate dovranno fare domanda per essere ammesse al beneficio di cui alla presente legge entro il termine di presentazione del 30 maggio.

La domanda dovrà essere redatta su modelli a stampa predisposti dall'Ufficio Tributario.

La domanda di cui sopra per l'interesse annuo relativo alle rimanenze del 1989 deve essere presentata entro il 28 febbraio 1991.

Art.7

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva